

## DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 dicembre 2025.

**Autorizzazione all'adozione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, relativo al riparto - per l'annualità 2024 - delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112 (c.d. Dopo di Noi).**

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
NELLA RIUNIONE DEL 4 DICEMBRE 2025

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ed in particolare l'art. 3, che reca la disciplina per il perfezionamento delle intese da sancire nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la legge 22 giugno 2016, n. 112, recante Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, ed in particolare quanto previsto dall'art. 1, comma 170, che in sede di prima applicazione definisce tra i LEPS i progetti per il «Dopo di Noi e per la Vita Indipendente»;

Visto l'art. 2, comma 2, della citata legge n. 112 del 2016, ove è previsto che, nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 13, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono, con

proprio decreto, obiettivi di servizio per le prestazioni previste dalla legge, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, istituito ai sensi dell'art. 3, comma 1, della stessa legge;

Visto l'art. 3, commi 1 e 2, della medesima legge n. 112 del 2016, con i quali rispettivamente è stato istituito il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare ed è stato previsto che «l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità provvedono annualmente alla ripartizione delle risorse del medesimo fondo»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, con la quale è stato previsto un taglio lineare del fondo destinato agli interventi per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;

Visto l'art. 4, della citata legge n. 112 del 2016, che definisce le finalità del predetto Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;

Vista la delibera della Corte dei conti del 23 dicembre 2022, n. 55/2022G Attuazione delle misure previste dalla legge 22 giugno 2016, n. 112, volte a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare - Fondo Dopo di Noi, con la quale si raccomanda di rivedere i criteri di riparto del fondo, al fine di migliorare la distribuzione delle risorse in modo che siano effettivamente privilegiate le aree di maggiore bisogno;

Vista la delibera della Corte dei conti del 20 ottobre 2023, n. 76/2023/G, relativa agli esiti dell'attività di controllo svolta nell'anno 2022 e le misure conseguenziali adottate dalle amministrazioni;

Visto il decreto direttoriale in data 14 luglio 2023, n. 231, con il quale, a seguito delle osservazioni della Corte dei conti, è stato costituito un apposito tavolo tecnico per l'aggiornamento e la ridefinizione dei criteri di riparto delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, c.d. per il «Dopo di Noi», composto anche da rappresentanti delle regioni, dell'ANCI e del Ministro per le disabilità;



Vista la relazione conclusiva predisposta dal tavolo tecnico all'esito dei propri lavori, nella quale sono stati individuati nuovi criteri di riparto delle risorse del fondo per il «Dopo di Noi», trasmessa all'Ufficio legislativo e all'Ufficio di Gabinetto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 9 febbraio 2024;

Considerato che i nuovi criteri di riparto, individuati dal tavolo tecnico, sono stati formulati con l'obiettivo della graduale sostituzione di quelli finora adottati, tenendo conto in particolare della potenziale platea dei beneficiari presenti a livello territoriale e delle specifiche finalità delle risorse oggetto di riparto;

Preso atto che in sede di confronto tecnico finalizzato al successivo esame del provvedimento da parte della Conferenza unificata di cui all'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, alcune regioni hanno eccepito che la revisione dei criteri di riparto definiti all'esito dei lavori del citato tavolo tecnico e degli effetti del taglio lineare disposto a carico del fondo per le annualità 2024 e 2025 determinano una riduzione delle risorse disponibili per la realizzazione degli interventi in favore dei beneficiari del fondo per il «Dopo di Noi»;

Ritenuto, pertanto, opportuno assumere ogni utile iniziativa per proporre alle regioni modalità applicative dei nuovi criteri di riparto più attenuate e graduali, al fine di ridurre possibili effetti penalizzanti sulle somme attribuite ad alcune regioni, in particolare formulando la proposta di attribuire il 90% delle risorse complessive sulla base dei criteri attualmente vigenti e il restante 10% in ragione della quota di persone con disabilità grave secondo i nuovi criteri sopra descritti;

Preso atto che, all'esito della seduta della Conferenza unificata del 17 aprile 2025, nonostante la nuova proposta di mediazione formulata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non è stata sancita l'intesa per l'adozione del provvedimento;

Ritenuto, all'esito del mancato assenso sui criteri alternativi di riparto proposti per superare la contrarietà di alcune regioni, di dover adottare, trattandosi di una fattispecie di intesa «debole», i criteri elaborati dal richiamato tavolo tecnico in via sperimentale per gli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di poter ripartire le risorse del Fondo per le persone con disabilità grave prive dell'assistenza familiare, in coerenza con le effettive esigenze dei singoli territori e al fine di scongiurare ulteriori ritardi nella procedura di riparto e assegnazione delle risorse alle singole regioni;

Acquisito il parere della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, di cui all'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, espresso in data 5 febbraio 2025;

Preso atto della mancata intesa sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, relativo al riparto - per l'annualità 2024 - delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, ai sensi dei commi 1 e 2, dell'art. 3, della legge 22 giugno 2016, n. 112 (c.d. Dopo di Noi), espressa nella seduta del 19 giugno 2025 della Conferenza unificata (rep. atti n. 70/CU del 19 giugno 2025);

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata;

Considerato che lo schema di decreto definisce i criteri di riparto delle risorse del Fondo per le persone con disabilità grave prive dell'assistenza familiare, di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, per l'annualità 2024;

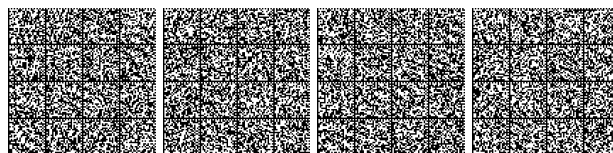
Tenuto conto che il decreto disciplina, per l'annualità 2024, la programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'art. 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2016;

Considerata, pertanto, l'urgenza di pervenire all'adozione dello schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, relativo al riparto - per l'annualità 2024 - delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, ai sensi dei commi 1 e 2, dell'art. 3, della legge 22 giugno 2016, n. 112 (c.d. Dopo di Noi);

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute;

Delibera:

ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le motivazioni di cui in premessa, di autorizzare l'adozione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, relativo al riparto - per



l'annualità 2024 - delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, ai sensi dei commi 1 e 2, dell'art. 3, della legge 22 giugno 2016, n. 112 (c.d. Dopo di Noi), che costituisce parte integrante della presente delibera.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente  
del Consiglio dei ministri*  
MELONI

*Il Ministro del lavoro  
e delle politiche sociali*  
CALDERONE

*Il Ministro per le disabilità*  
LOCATELLI

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
GIORGETTI

*Il Ministro della salute*  
SCHILLACI

ALLEGATO

**Riparto - per l'annualità 2024 - delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, ai sensi dei commi 1 e 2, dell'art. 3, della legge 22 giugno 2016, n. 112 (c.d. Dopo di Noi)**

IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

IL MINISTRO PER LE DISABILITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità;

Visto l'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, e, in particolare, l'art. 14, concernente i progetti individuali per le persone disabili;

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e, in particolare gli articoli 3, che definisce i principi generali e 19, concernente la vita indipendente e l'inclusione nella società;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e di Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante Legge di contabilità e finanza pubblica;

Vista la legge 22 giugno 2016, n. 112, recante Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 novembre 2016, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 112 del 2016;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, recante il riparto del Fondo per le persone con disabilità grave prive dell'assistenza familiare per l'annualità 2019, secondo il quale a decorrere dal 2021, le regioni rilevano le informazioni di cui al comma 1 nella specifica sezione del sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, avendo come unità di rilevazione l'ambito territoriale e secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 5, del medesimo decreto;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, l'art. 89, comma 1, che stabilisce che, ai fini della rendicontazione da parte di regioni, ambiti territoriali e comuni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'utilizzo delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, l'aver rendicontato almeno il 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente è condizione sufficiente all'erogazione della quota annuale attribuita in sede di riparto, ferma restando la verifica da parte del Ministero medesimo della coerenza degli utilizzi con le disposizioni e gli atti di programmazione, e che le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione;

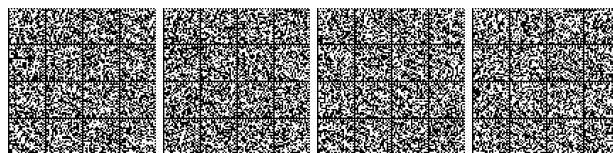
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, ed in particolare quanto previsto dall'art. 1, comma 170, che in sede di prima applicazione definisce tra i LEPS i progetti per il «Dopo di Noi e per la Vita Indipendente»;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 592, della medesima legge ove si prevede che ai fini del riparto delle risorse finanziarie, sia acquisito il preventivo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, di cui all'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, con il quale, è stato conferito alla dott.ssa Alessandra Locatelli l'incarico di Ministro senza portafoglio per le disabilità e sono state delegate le relative funzioni in materia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, n. 230, recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli uffici di diretta collaborazione;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 ed, in particolare, l'art. 1, comma 199, il quale stabilisce che, nei casi in cui, dall'esito del monitoraggio sulla rendicontazione effettuato dalle regioni circa l'effettivo utilizzo delle stesse a livello di ambito territoriale sociale, risultino risorse assegnate e non spese da parte di questi ultimi, queste verranno restituite e versate dalle regioni all'entrata del bilancio dello Stato, secondo le modalità di cui all'art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la successiva assegnazione rispettivamente, al fondo di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche con riguardo agli interventi di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 162, nonché al fondo di cui all'art. 3, della legge 22 giugno 2016, n. 112;



Visto il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato e in particolare l'art. 3, comma 1, e l'art. 4, con i quali sono state apportate modifiche all'art. 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità;

Visto, altresì, l'art. 2, comma 2, della legge 22 giugno 2016, n. 112, ove è previsto che, nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 13, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono, con proprio decreto, obiettivi di servizio per le prestazioni previste dalla legge, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, istituito ai sensi dell'art. 3, comma 1, della stessa legge;

Visto l'art. 3, commi 1 e 2, della medesima legge n. 112 del 2016, con i quali rispettivamente è stato istituito il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare ed è stato previsto che «l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità provvedono annualmente alla ripartizione delle risorse del medesimo fondo»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, con la quale è stato previsto un taglio lineare del fondo destinato agli interventi per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;

Visto l'art. 4, della citata legge n. 112 del 2016, che definisce le finalità del predetto Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33, ed in particolare l'art. 33 relativo agli Interventi per le persone con disabilità divenute anziane. Principio di continuità;

Vista la delibera della Corte dei conti del 23 dicembre 2022, n. 55/2022/G Attuazione delle misure previste dalla legge 22 giugno 2016, n. 112, volte a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare - Fondo Dopo di Noi, con la quale si raccomanda di rivedere i criteri di riparto del fondo, al fine di migliorare la distribuzione delle risorse in modo che siano effettivamente privilegiate le aree di maggiore bisogno;

Vista la delibera della Corte dei conti del 20 ottobre 2023, n. 76/2023/G, relativa agli esiti dell'attività di controllo svolta nell'anno 2022 e le misure conseguenziali adottate dalle amministrazioni;

Visto il decreto direttoriale in data 14 luglio 2023, n. 231, con il quale, a seguito delle osservazioni della Corte dei conti, è stato costituito un apposito tavolo tecnico per l'aggiornamento e la ridefinizione dei criteri di riparto delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, c.d. per il «Dopo di Noi», composto anche da rappresentanti delle regioni, dell'ANCI e del Ministro per le disabilità;

Vista la relazione conclusiva predisposta dal tavolo tecnico all'esito dei propri lavori, nella quale sono stati individuati nuovi criteri di riparto delle risorse del fondo per il «Dopo di Noi», trasmessa all'Ufficio legislativo e all'Ufficio di Gabinetto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 9 febbraio 2024;

Considerato che i nuovi criteri di riparto, individuati dal tavolo tecnico, sono stati formulati con l'obiettivo della graduale sostituzione di quelli finora adottati, tenendo conto in particolare della potenziale platea dei beneficiari presenti a livello territoriale e delle specifiche finalità delle risorse oggetto di riparto;

Atteso che l'introduzione dei nuovi criteri, aventi natura sperimentale, è effettuata in modo graduale e progressivo, prevedendo di assegnare l'80% delle risorse disponibili sulla base dei criteri già individuati dall'art. 5, comma 2, del decreto interministeriale 23 novembre 2016 (vecchi criteri) e il restante 20% in ragione della quota di persone con disabilità grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata

dall'art. 3 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, di età compresa tra 18 e 64 anni, che vivono in famiglia come figli, da sole o che sono istituzionalizzate, stimata sulla base dei dati più aggiornati forniti dall'ISTAT e dall'INPS;

Preso atto che in sede di confronto tecnico finalizzato al successivo esame del provvedimento da parte della Conferenza unificata di cui all'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, alcune regioni hanno eccepito che la revisione dei criteri di riparto definiti all'esito dei lavori del citato tavolo tecnico e degli effetti del taglio lineare disposto a carico del fondo per le annualità 2024 e 2025 determinano una riduzione delle risorse disponibili per la realizzazione degli interventi in favore dei beneficiari del fondo per il «Dopo di Noi»;

Ritenuto, pertanto, opportuno assumere ogni utile iniziativa per proporre alle regioni modalità applicative dei nuovi criteri di riparto più attenuate e graduali, al fine di ridurre possibili effetti penalizzanti sulle somme attribuite ad alcune regioni, in particolare formulando la proposta di attribuire il 90% delle risorse complessive sulla base dei criteri attualmente vigenti e il restante 10% in ragione della quota di persone con disabilità grave secondo i nuovi criteri sopra descritti;

Preso atto che, all'esito della seduta della Conferenza unificata del 17 aprile 2025, nonostante la nuova proposta di mediazione formulata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non è stata sancita l'intesa per l'adozione del provvedimento;

Ritenuto, all'esito del mancato assenso sui criteri alternativi di riparto proposti per superare la contrarietà di alcune regioni, di dover adottare, trattandosi di una fattispecie di intesa «debole», i criteri elaborati dal richiamato tavolo tecnico in via sperimentale per gli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di poter ripartire le risorse del Fondo per le persone con disabilità grave prive dell'assistenza familiare, in coerenza con le effettive esigenze dei singoli territori e al fine di scongiurare ulteriori ritardi nella procedura di riparto e assegnazione delle risorse alla singole regioni;

Acquisito il parere della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, di cui all'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, espresso in data 5 febbraio 2025;

Preso atto della mancata intesa sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, relativo al riparto - per l'annualità 2024 - delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, ai sensi dei commi 1 e 2, dell'art. 3, della legge 22 giugno 2016, n. 112 (c.d. Dopo di Noi), espressa nella seduta del 19 giugno 2025 della Conferenza unificata (rep. atti n. 70/CU del 19 giugno 2025);

Atteso il decorso del termine di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decretano:

Art. 1.

*Adozione dei criteri di riparto delle risorse del Fondo per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare*

1. Per le finalità richiamate in premessa, con il presente decreto sono adottati, in via sperimentale e progressiva per gli anni 2024, 2025 e 2026, i criteri definiti dal tavolo tecnico istituito con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 14 luglio 2023, n. 231, al fine di ripartire le risorse assegnate al Fondo per le persone con disabilità grave prive dell'assistenza familiare, di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, in maniera coerente con le esigenze rilevate in ambito territoriale.

2. Sulla base delle proposte formulate dal tavolo tecnico, i criteri di riparto di cui al comma 1, sono utilizzati, per gli anni 2024, 2025 e 2026, in concorrenza con i criteri già individuati dall'art. 5, comma 2, del decreto 23 novembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze. Nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, sono indicate le modalità di riparto delle risorse per le annualità 2024, 2025 e 2026.



## Art. 2.

*Applicazione dei criteri di riparto per l'annualità 2024*

1. In applicazione dei criteri sperimentali di cui all'art. 1, comma 1, per l'annualità 2024 le risorse del Fondo per le persone con disabilità grave prive dell'assistenza familiare, di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112 sono ripartite con le seguenti modalità:

a) l'80% delle risorse complessive è attribuito sulla base dei criteri già individuati dall'art. 5, comma 2, del decreto interministeriale 23 novembre 2016;

b) il restante 20% delle risorse è attribuito in ragione della quota di persone con disabilità grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dall'art. 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, di età compresa tra 18 e 64 anni che vivono in famiglia come figli, da sole o che sono istituzionalizzate, stimata sulla base dei dati forniti dall'ISTAT e dall'INPS.

## Art. 3.

*Riparto del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l'annualità 2024*

1. Le risorse assegnate per l'anno 2024 al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'art. 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, pari complessivamente ad euro 72.295.000,00 sono attribuite alle regioni per gli interventi e i servizi di cui all'art. 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2016. Il riparto delle risorse e le quote attribuite alle regioni sono riportati in tabella 1, colonna C, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, la somma complessiva di 15 milioni di euro è specificamente destinata al rafforzamento dell'assistenza alle persone con disabilità grave, di cui all'art. 4, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016, al fine del graduale conseguimento di un obiettivo di servizio in favore dei beneficiari delle progettualità da realizzarsi con le risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. In tabella 1, colonna D, sono riportate per ciascuna regione le quote riferite alle risorse di cui al presente comma.

3. Le regioni provvedono al successivo trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale, entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Entro trenta giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse agli ambiti territoriali, le regioni provvedono ad inserire nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali (SIOSS), istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 5, del decreto medesimo, le informazioni contenute nell'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto.

## Art. 4.

*Programmazione degli interventi*

1. Per l'annualità 2024, le regioni definiscono e adottano la programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'art. 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e delle modalità di confronto con le autonomie locali individuate in ciascuna regione, prevedendo comunque l'adeguato coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità. La programmazione regionale deve contenere le seguenti informazioni, come previsto dall'allegato B che forma parte integrante del presente decreto:

a) il quadro di contesto e le modalità di attuazione dell'integrazione sociosanitaria;

b) le modalità di individuazione dei beneficiari;

c) la descrizione degli interventi e dei servizi programmati;

d) la programmazione delle risorse finanziarie;

e) le modalità di monitoraggio degli interventi.

2. Le regioni riportano la programmazione delle risorse finanziarie nell'apposita sezione - allegato B del SIOSS e finalizzano la procedura di

compilazione a completamento delle informazioni inserite. Dell'avvenuta compilazione le regioni informano il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro novanta giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuta registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti.

3. La programmazione degli interventi di cui al presente decreto si inserisce nella più generale programmazione delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, nonché nella programmazione degli interventi a valere sul fondo per le non autosufficienze, secondo le modalità specificate con i rispettivi decreti di riparto.

## Art. 5.

*Erogazione delle risorse e monitoraggio*

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'erogazione delle risorse attribuite a ciascuna regione per l'anno 2024, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 1, del decreto interministeriale del 23 novembre 2016, una volta valutata, entro trenta giorni dalla finalizzazione di cui all'art. 4, comma 2, la coerenza della programmazione regionale con le finalità di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016.

2. L'erogazione delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, per l'anno 2024, è altresì condizionata alla rendicontazione sull'utilizzo di almeno il 75% della quota relativa all'annualità 2022, su base regionale. Eventuali somme non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva annualità secondo le modalità di cui al comma 3. Nei casi in cui le risorse assegnate alle regioni non siano state rendicontate si applica quanto previsto dall'art. 1, comma 199, della legge di bilancio 30 dicembre 2023, n. 213.

3. Gli ambiti territoriali provvedono ad inserire nella specifica sezione del SIOSS le informazioni relative alle risorse finanziarie di cui al comma 1.

4. Ai fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, gli ambiti territoriali rilevano il numero e le caratteristiche dei beneficiari per singola tipologia di intervento, nonché le soluzioni alloggiative finanziate nel territorio di competenza, al 31 dicembre di ciascun anno, secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019 e inseriscono tali informazioni nella specifica sezione del SIOSS. Le informazioni di cui al presente articolo sono validate dalle regioni.

## Art. 6.

*Risorse finanziarie*

1. Gli oneri di cui al presente decreto, nella misura di euro 72.295.000,00, gravano sul capitolo 3553, PG 1, «Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare», Missione 3 (24) - Programma 3.2 (24.12), Azione: invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità - iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilità 19 - «Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie» per l'anno finanziario 2024.

## Art. 7.

*Disposizioni finali*

1. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, trova applicazione la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2016, in quanto compatibile.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

*Il Ministro del lavoro  
e delle politiche sociali*  
CALDERONE

IL MINISTRO PER LE DISABILITÀ  
LOCATELLI

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
GIORGETTI

*Il Ministro della salute*  
SCHILLACI



TABELLA 1

| Regioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A<br>Riparto<br>in base al<br>criterio<br>a) * | B<br>Riparto<br>in base al<br>criterio<br>b) ** | C<br>Risorse<br>complessive | D<br>Risorse, di cui alla<br>colonna C, destinate<br>all'attuazione degli<br>obiettivi di cui<br>all'articolo 1, comma<br>2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | %                                              | %                                               | Euro                        | Euro                                                                                                                        |
| Abruzzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,17                                           | 1,22                                            | 1.431.441,00                | 297.000,00                                                                                                                  |
| Basilicata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,93                                           | 0,88                                            | 665.114,00                  | 138.000,00                                                                                                                  |
| Calabria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,17                                           | 3,09                                            | 2.280.184,30                | 473.100,00                                                                                                                  |
| Campania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9,94                                           | 6,35                                            | 6.667.044,90                | 1.383.300,00                                                                                                                |
| Emilia-Romagna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,67                                           | 8,08                                            | 5.604.308,40                | 1.162.800,00                                                                                                                |
| Friuli-Venezia Giulia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,01                                           | 1,85                                            | 1.429.995,10                | 296.700,00                                                                                                                  |
| Lazio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,02                                          | 16,43                                           | 8.170.780,90                | 1.695.300,00                                                                                                                |
| Liguria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,49                                           | 2,33                                            | 1.777.011,10                | 368.700,00                                                                                                                  |
| Lombardia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17,42                                          | 18,10                                           | 12.692.110,20               | 2.633.400,00                                                                                                                |
| Marche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,51                                           | 2,67                                            | 1.837.738,90                | 381.300,00                                                                                                                  |
| Molise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,50                                           | 0,39                                            | 345.570,10                  | 71.700,00                                                                                                                   |
| Piemonte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,18                                           | 6,56                                            | 5.101.135,20                | 1.058.400,00                                                                                                                |
| Puglia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,74                                           | 5,88                                            | 4.748.335,60                | 985.200,00                                                                                                                  |
| Sardegna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,71                                           | 3,77                                            | 2.112.459,90                | 438.300,00                                                                                                                  |
| Sicilia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,30                                           | 9,39                                            | 6.158.088,10                | 1.277.700,00                                                                                                                |
| Toscana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,21                                           | 3,84                                            | 4.146.841,20                | 860.400,00                                                                                                                  |
| Umbria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,43                                           | 1,84                                            | 1.093.100,40                | 226.800,00                                                                                                                  |
| Valle d'Aosta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,21                                           | 0,18                                            | 147.481,80                  | 30.600,00                                                                                                                   |
| Veneto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,39                                           | 7,15                                            | 5.886.258,90                | 1.221.300,00                                                                                                                |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>100,00</b>                                  | <b>100,00</b>                                   | <b>72.295.000,00</b>        | <b>15.000.000,00</b>                                                                                                        |
| * L'80 % delle risorse è stato ripartito in base ai dati Istat relativi alla popolazione residente al 1° gennaio 2024, in età compresa tra 18 e 64 anni.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                                                 |                             |                                                                                                                             |
| ** Il 20% delle risorse è stato ripartito in base alla stima dei soggetti disabili gravi, di età compresa tra 18 e 64 anni, che vivono in famiglia come figli, da soli o che sono istituzionalizzati. Elaborazione su dati forniti da Istat e Inps (per la sola regione Valle d'Aosta, il dato sulle certificazioni ex articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, non in possesso dell'Inps è stato fornito direttamente dalla regione). |                                                |                                                 |                             |                                                                                                                             |



MONITORAGGIO DEI FLUSSI FINANZIARI DA COMPILARE IN SIOSS  
PER SINGOLA ANNUALITÀ

**1. Riparto delle risorse**

| Atto che dispone il riparto delle risorse                                              | Numero e data del provvedimento |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                        |                                 |
| Indicare i criteri e gli indicatori utilizzati per il riparto agli ambiti territoriali |                                 |
|                                                                                        |                                 |
| Denominazione dell'ambito territoriale                                                 | Importo                         |
|                                                                                        |                                 |
|                                                                                        |                                 |
|                                                                                        |                                 |

**2. Estremi del pagamento quietanzato (numero e data) e importi liquidati**

| Denominazione dell'ambito territoriale | Annualità                   |         |
|----------------------------------------|-----------------------------|---------|
|                                        | Numero e data del pagamento | Importo |
|                                        |                             |         |
|                                        |                             |         |

Note:

- 1.
- 2.
- 3.



FONDO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE  
PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE  
INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE - ANNUALITÀ 2024  
ELEMENTI RICHIESTI E INDICAZIONI PER LA REDAZIONE

## 1. Il quadro di contesto e le modalità di attuazione dell'integrazione sociosanitaria

### 1.1 Il quadro di contesto

- Indicare le norme regionali che disciplinano gli interventi in materia di assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.
- Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale 23 novembre 2016, ove è previsto che *Le Regioni adottano la programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 3, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, e comunque prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità. La programmazione degli interventi di cui al presente decreto si inserisce nella più generale programmazione per macro-livelli e obiettivi di servizio delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, nonché nella programmazione degli interventi a valere sul Fondo per le non autosufficienze.* Descrivere le modalità di confronto con le autonomie locali, nonché il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità. In particolare, dettagliare le modalità di integrazione con i programmi del FNPS e del FNA, con particolare attenzione al Programma per l'attuazione della Vita Indipendente, per tutte le attività che riguardano lo stesso *target* di beneficiari e che presentano finalità coincidenti.

### 1.2 L'integrazione sociosanitaria

- Indicare la disciplina regionale attuativa dell'integrazione sociosanitaria.
- Descrivere specificamente i seguenti aspetti su cui sono intervenuti norme e indirizzi nazionali:
  - 1.2.1 Ambiti territoriali:** l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, prevede che *"Nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adottano, in particolare, ove non già previsto, ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro, prevedendo che gli ambiti territoriali sociali trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e dei centri per l'impiego.* Descrivere le modalità di attuazione dell'impegno della Regione.



**1.2.2 Valutazione multidimensionale:** l'articolo 2, comma 1, del D.M. 23 novembre 2016 prevede che *"Agli interventi di cui al presente decreto, nei limiti delle risorse del Fondo, le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare accedono previa valutazione multidimensionale, effettuata da equipe multiprofessionali in cui siano presenti almeno le componenti clinica e sociale, secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute). Le equipe multi-professionali sono regolamentate dalle Regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."* Indicare la normativa regionale e/o le modalità di regolamentazione prescelte per l'individuazione delle *equipe* multiprofessionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 recante *"Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato."*

Descrivere le procedure relative alla valutazione multidimensionale effettuata dalle *equipe* multiprofessionali, secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF. In merito alle diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità prendere in considerazione almeno le seguenti aree:

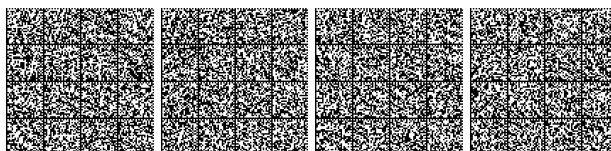
- cura della propria persona;
- mobilità;
- comunicazione e altre attività cognitive;
- attività strumentali e relazionali per la vita quotidiana.

**1.2.3 Progetto personalizzato:** l'articolo 2 del D.M. 23 novembre 2016 prevede le modalità del progetto personalizzato.

Nello specifico, *"Il progetto individua gli specifici sostegni di cui la persona con disabilità grave necessita, a partire dalle prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie ed inclusi gli interventi e i servizi di cui all'articolo 3, a valere sulle risorse del Fondo, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione del miglioramento della qualità di vita e della corretta allocazione delle risorse medesime"* (comma 2).

*"Il progetto personalizzato è definito assicurando la più ampia partecipazione possibile della persona con disabilità grave, tenendo conto dei suoi desideri, aspettative e preferenze e prevedendo altresì il suo pieno coinvolgimento nel successivo monitoraggio e valutazione."* (comma 3).

*"Il progetto personalizzato individua, sulla base della natura del bisogno prevalente emergente dalle necessità di sostegni definite nel progetto, una figura di riferimento (case manager) che ne curi la realizzazione e il monitoraggio, attraverso il coordinamento e*



*l'attività di impulso verso i vari soggetti responsabili della realizzazione dello stesso."* (comma 4).

*"Il progetto personalizzato definisce metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto conto della soddisfazione e delle preferenze della persona con disabilità grave."* (comma 5).

Descrivere i processi di definizione dei progetti personalizzati, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 recante *"Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato."*

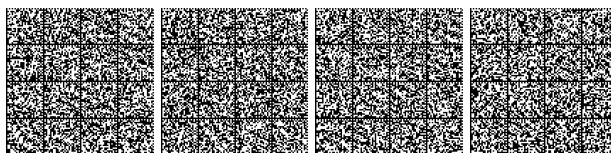
**1.2.4 Budget di Progetto:** l'articolo 2, comma 2, del D.M. decreto 23 novembre 2016, prevede che *"Il progetto personalizzato contiene il budget di progetto, quale insieme di tutte le risorse umane, economiche, strumentali da poter utilizzare in maniera flessibile, dinamica ed integrata.* Descrivere le modalità di definizione e di articolazione del *budget* di progetto per le attività di cui all'articolo 5, comma 4, lettere a) b) e c) del decreto, sottolineando l'importanza di favorire il passaggio da una programmazione basata esclusivamente sulla certificazione della disabilità grave, alla centralità del bisogno emergente in cui il progetto e il relativo *budget*, vengono costruiti attorno al bisogno concreto della persona, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 recante *"Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato."*

## 2. Le modalità di individuazione dei beneficiari

Secondo l'articolo 4 del D.M. 23 novembre 2016, beneficiari degli interventi e servizi sono le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

*"...L'accesso alle misure a carico del Fondo è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che in esito alla valutazione multidimensionale, di cui all'articolo 2, comma 2, necessitano con maggiore urgenza degli interventi di cui al presente decreto. Nel valutare l'urgenza si tiene conto delle limitazioni dell'autonomia, dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire, della condizione abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia..."* (comma 2).

*".....è in ogni caso garantita una priorità di accesso alle seguenti:*



- a. *persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;*
- b. *persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;*
- c. *persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all'articolo 3, comma 4." (comma 4).*

Descrivere le modalità con le quali si intende, ove necessario, indirizzare la selezione dei beneficiari per garantire l'accesso ai servizi secondo il criterio di maggiore urgenza.

### 3. La descrizione degli interventi e dei servizi programmati

L'articolo 5 del D.M. 23 novembre 2016 prevede che "A valere sulle risorse del Fondo possono essere finanziati:

- a. *percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3;*
- b. *interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;*
- c. *programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, di cui all'articolo 3, comma 5, e, in tale contesto, tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'articolo 3, comma 6;*
- d. *interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;*
- e. *in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7."*

Descrivere gli interventi che si intende realizzare per ognuna delle aree di intervento finanziabili con le risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

#### Interventi finanziabili

a) Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. Le azioni di cui al presente punto e alla successiva



lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare.

**Descrizione degli interventi**

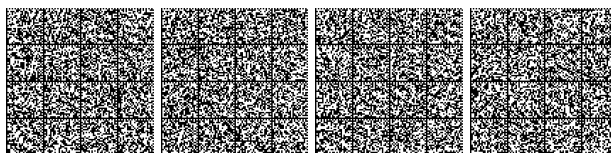
b) Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4.

**Descrizione degli interventi**

c) Programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile programmi di accrescimento della consapevolezza abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia (articolo 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (articolo 3, comma 6).

**Descrizione degli interventi**

d) Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità.

**Descrizione degli interventi**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| e) In via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| <b>Descrizione degli interventi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| <b>4. La programmazione delle risorse finanziarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| Indicare la previsione di spesa per le singole attività finanziabili con le risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| <b>Interventi finanziabili</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Importo</b> |
| a. Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. Le azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare                                                                          |                |
| b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| c. Programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile. Programmi di accrescimento della consapevolezza abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia (articolo 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (articolo 3, comma 6) |                |
| d. Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità                              |                |
| e. In via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| <b>5. Le modalità di monitoraggio degli interventi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |



Descrivere il sistema di monitoraggio dei flussi finanziari, dei trasferimenti effettuati, del numero dei beneficiari e delle diverse tipologie d'intervento nei differenti ambiti previsti, con particolare riguardo alle diverse soluzioni alloggiative innovative.

ALLEGATO C

FONDO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE  
PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE  
CRITERI DI RIPARTO PER GLI ANNI 2024, 2025 E 2026

Con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 14 luglio 2023, n. 231, è stato istituito il tavolo tecnico per la revisione dei criteri di riparto del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, cosiddetto «Dopo di Noi», di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112.

All'esito dei lavori, il tavolo tecnico ha elaborato una relazione finale, definendo i criteri di riparto delle citate risorse, in concorrenza con i criteri già individuati dall'art. 5, comma 2, del decreto 23 novembre 2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze al fine di conseguire un riparto delle risorse più coerente con le esigenze rilevate in ambito territoriale.

In applicazione di tali criteri, le risorse del Fondo per le persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, sono ripartite in via sperimentale e progressiva per gli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di configurare un sistema che non costituisca un atto di rottura con quanto assegnato in termini di risorse ad ogni regione, fino all'annualità precedente, anche in considerazione delle platee già seguite, alle quali deve essere comunque garantita continuità negli interventi.

Si riportano di seguito i criteri riferiti a ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026 per il riparto del Fondo per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112.

Riparto anno 2024

L'80% delle risorse complessive è attribuito alle regioni in base alla quota di popolazione nella fascia d'età compresa tra 18-64 anni, ottenuta utilizzando i più recenti dati ISTAT sulla popolazione residente al 1° gennaio 2024, secondo quanto previsto all'art. 5, comma 2, del decreto interministeriale 23 novembre 2016.

Il restante 20% delle risorse è attribuito in ragione della quota di persone con disabilità grave di cui art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dall'art. 3 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, di età compresa tra i 18 e i 64 anni che vivono in famiglia come figli, da soli o che sono istituzionalizzati, stimata sulla base dei dati più recenti forniti dall'ISTAT e dall'INPS. In particolare, per le stime relative al riparto 2024 sono stati utilizzati i seguenti dati:

1. Persone tra i 18 e i 64 anni con riconoscimento dello stato di disabilità grave ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 - Dato Inps al 31 dicembre 2023. (1)
2. Persone tra i 18 e i 64 anni con disabilità ospiti nei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari - Dato Istat al 1° gennaio 2023.
3. Persone tra i 18 e i 64 anni con disabilità grave che vivono da sole o in famiglia come figli - Dato Istat media del biennio 2022-2023.

Riparto anno 2025

Il 70% delle risorse complessive è attribuito alle regioni in base alla quota di popolazione nella fascia d'età compresa tra 18-64 anni, ottenuta utilizzando i più recenti dati ISTAT sulla popolazione residente al 1° gennaio 2025, secondo quanto previsto all'art. 5, comma 2, del decreto interministeriale 23 novembre 2016.

Il restante 30% delle risorse è attribuito in ragione della quota di persone con disabilità grave, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, come modificata dall'art. 3 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, di età compresa tra i 18 e i 64 anni che vivono in famiglia come figli, da soli o che sono istituzionalizzati, stimata sulla base dei più recenti dati forniti dall'ISTAT e dall'INPS.

Riparto anno 2026

Il 60% delle risorse complessive è attribuito alle regioni in base alla quota di popolazione nella fascia d'età compresa tra 18-64 anni, ottenuta utilizzando i più recenti dati ISTAT sulla popolazione residente al 1° gennaio 2026, secondo quanto previsto all'art. 5, comma 2, del decreto interministeriale 23 novembre 2016.

Il 30% delle risorse è attribuito in ragione della quota di persone con disabilità grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, come modificata dall'art. 3 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, che vivono in famiglia come figli, da soli o che sono istituzionalizzati, stimata sulla base dei più recenti dati forniti dall'ISTAT e dall'INPS.

Il restante 10% è attribuito in ragione della quota di beneficiari effettivi del Fondo per le persone con disabilità grave prive dell'assistenza familiare, sulla base delle informazioni presenti nella banca dati delle prestazioni sociali del Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali gestito dall'INPS.

Valutazione dei criteri sperimentali

Per gli anni 2025 e 2026, i criteri di riparto adottati con il presente decreto sono oggetto di specifica valutazione, al fine di considerare, al termine della sperimentazione triennale, eventuali revisioni degli stessi.

(1) Per la sola Regione Valle d'Aosta il dato, non in possesso dell'INPS, è stato fornito dalla medesima regione.

